

CREDITO ADESSO EVOLUTION

**AVVISO ALLE IMPRESE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA**

in attuazione della
della D.G.R. n. XI/3074 del 20 aprile 2020 e s.m.i.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| A.1 Finalità e obiettivi | 3 |
| A.2 Definizioni e glossario..... | 3 |
| A.3 Riferimenti normativi | 6 |
| A.4 Soggetti richiedenti | 7 |
| A.5 Soggetto gestore | 10 |
| A.6 Dotazione finanziaria | 10 |
| B.1 Caratteristiche del Finanziamento | 11 |
| B.1.a Tipologia, importo e durata del Finanziamento | 11 |
| B.1.b Garanzie a supporto del Finanziamento | 12 |
| B.2 Caratteristiche del Contributo in conto interessi..... | 13 |
| B.3 Regime di aiuto | 13 |
| C.1 Presentazione delle Domande | 14 |
| C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse | 16 |
| C.3 Istruttoria..... | 16 |
| C.3.a Modalità e tempi del processo | 16 |
| C.3.b Istruttoria di ammissibilità formale..... | 16 |
| C.3.c Istruttoria di merito creditizio da parte degli Intermediari Finanziari Convenzionati | 17 |
| C.3.d Istruttoria di merito creditizio da parte di Finlombarda..... | 17 |
| C.3.e Integrazione documentale..... | 17 |
| C.3.f Concessione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria..... | 17 |
| C.4 Stipula del Contratto di Finanziamento ed erogazione del Finanziamento..... | 18 |
| C.4.a Modalità e tempi di stipula del Contratto di Finanziamento | 18 |
| C.4.b Modalità e tempi di erogazione del Finanziamento | 18 |
| C.5 Erogazione del Contributo in conto interessi..... | 18 |
| D.1 Obblighi dei Beneficiari..... | 19 |
| D.1.a Obblighi dei Beneficiari | 19 |
| D.1.b Obblighi informativi dei Beneficiari..... | 19 |
| D.2 Rinunce, rimborso anticipato, risoluzione del Contratto di Finanziamento | 19 |
| D.2.a Rinuncia e rimborso anticipato..... | 19 |
| D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento | 20 |
| D.3 Responsabile del procedimento | 20 |
| D.4 Trattamento dati personali..... | 20 |
| D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti | 20 |
| D.6 Clausola Antitruffa | 22 |
| D.7 Altre informative..... | 22 |
| D.8 Allegati | 22 |
| ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA..... | 23 |
| ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 25 |

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. In coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura di sostegno all'accesso al credito e nell'ambito delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza economica "Covid-19", con l'iniziativa "**Credito Adesso Evolution**", Regione Lombardia e Finlombarda intendono supportare il fabbisogno di capitale circolante delle imprese mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti chirografari.

A.2 Definizioni e glossario

1. **Avviso alle Imprese:** si intende il presente avviso alle imprese pubblicato da Finlombarda per la presentazione delle Domande all'Iniziativa;
2. **Bandi on Line:** si intende il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Avviso, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
3. **Beneficiario:** si intende un'impresa beneficiaria di un Finanziamento assistito dal Contributo in conto interessi;
4. **Contratto di finanziamento:** si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario Finanziario Convenzionato con il Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;
5. **Contributo in conto interessi:** si intende il contributo a valere sul Fondo in conto interessi finalizzato alla riduzione degli oneri finanziari a carico dei Beneficiari derivanti dai Finanziamenti concessi;
6. **Domanda:** si intende la domanda di Finanziamento assistito dal Contributo in conto interessi presentata a valere sull'Avviso alle Imprese;
7. **Equivalente Sovvenzione Lordo o ESL:** si intende l'Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato dell'aiuto rappresentato dal Contributo in conto interessi;
8. **Esercizio contabilmente chiuso:** si intende: a) per le società di capitali e quelle assimilate ai fini degli obblighi di deposito del bilancio, l'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; b) per le società di persone, le ditte individuali, i Liberi Professionisti e gli Studi Associati l'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi;
9. **Finlombarda:** si intende la società finanziaria regionale, con il ruolo di co-finanziatore, responsabile del procedimento e gestore dell'Iniziativa;
10. **Finanziamento:** si intende il finanziamento a medio lungo termine assistito dal Contributo in conto interessi concesso, a valere sul presente Avviso, da Finlombarda e dall'Intermediario Finanziario Convenzionato in favore di un Beneficiario;
11. **Firma Telematica:** si intende, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);
12. **Fondo Centrale di Garanzia:** si intende il Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ss.mm.ii.;

13. **Fondo per lo sviluppo e la coesione o FSC:** Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e ss.mm.ii.. finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
14. **Fondo in conto interessi:** si intende il Fondo “*abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI*” istituito con D.G.R. n. IX/2048 del 28 luglio 2011 la cui dotazione dedicata all'Iniziativa è stata attribuita con D.G.R. n. XI/3074 del 20 aprile 2020, D.G.R. n. XI/3495 del 5 agosto 2020, con D.G.R. n. XI/3719 del 26 ottobre 2020 e con D.G.R. n. XI/4135 del 21 dicembre 2020;
15. **Garanzia CDP:** si intende la garanzia personale rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) a Finlombarda per finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese sino ad un importo massimo di Euro 150.000; parte di tale garanzia risulta essere a sua volta controgarantita dal Fondo Europeo per gli Investimenti (“FEI”), sulla base di un contratto stipulato tra FEI e CDP reso possibile dalla garanzia introdotta dal COSME (*Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized enterprises*) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI);
16. **Impresa Unica:** si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti. La nozione di impresa unica non rileva per gli aiuti concessi nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i.;
17. **Iniziativa:** si intende l'iniziativa “Credito Adesso Evolution”, promossa e sostenuta da Regione Lombardia e Finlombarda e regolata dall'Avviso alle Imprese così come modificata nel tempo successivamente alla sua prima pubblicazione intervenuta sul B.U.R.L. n.19 dell'8 maggio 2020;
18. **Intermediari Finanziari Convenzionati:** si intendono le banche ed i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'112 bis TUB, che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l'apposita convenzione con Finlombarda. L'elenco degli Intermediari Finanziari Convenzionati è disponibile sul sito di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it;
19. **Libero Professionista:** si intende il lavoratore autonomo dotato di partita IVA, che svolge un'attività economica corrispondente alla definizione di impresa così come riportata all'art. 1 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
20. **Linee Guida del Finanziamento:** si intendono le Linee Guida che gli Intermediari Finanziari Convenzionati sono tenuti a rispettare nella sottoscrizione del Contratto di finanziamento. Le Linee Guida del Finanziamento sono disponibili sul sito di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it;
21. **Luogo di esercizio prevalente:** si intende la sede nella quale il Libero Professionista o lo Studio Associato svolge, in via prevalente, la propria attività professionale. Il luogo di esercizio prevalente sarà identificato, ai fini del presente avviso, con il “domicilio fiscale” risultante dall'ultima dichiarazione fiscale dei redditi, oppure con copia della documentazione successiva mediante la quale siano stati comunicati all'Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 60 del D.p.r. 600/73), inclusa la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni;

22. **Mid-Cap:** si intende le imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti. Il calcolo del numero dei dipendenti è effettuato su base aggregata (sulla base del modello di calcolo indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ripreso nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) come indicato nell'ultimo bilancio annuale approvato;
23. **PMI:** si intende una micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE riguardante la definizione di micro, piccole e medie imprese (OJ L124, 20.05.2003, p.36), come di volta in volta modificata, integrata e/o sostituita;
24. **Procedure Concorsuali:** si intende il fallimento, il concordato preventivo non in continuità, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, come disciplinate nella Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/42 e ss.mm.. Ai fini del presente Avviso alle Imprese è ricompresa tra le Procedure Concorsuali la messa in liquidazione volontaria;
25. **Quadro Temporaneo:** si intende l'insieme delle misure attivate dalla Commissione Europea con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, nell'ambito del quale è stato attivato il Regime Quadro contenuto nel Capo III del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da Decisione di autorizzazione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 dell'aiuto SA.57021.;
26. **Rating di legalità:** si intende l'indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Il riconoscimento è rilasciato dall'AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
27. **Regolamento de minimis:** si intende il Regolamento (UE) N. 1407/2013 e s.m.i. della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Esso prevede (all'articolo 3 comma 2) che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica non possa superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), 200.000 Euro (100.000 Euro per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Inoltre, all'articolo 3 commi 7-8-9, prevede che, qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei suddetti massimali, non potrà essere concesso un aiuto a valere sul summenzionato Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione;
28. **Ricavi Tipici:** si intendono: a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico"); b) per le società di persone e le ditte individuali, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi; c) per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati, l'ammontare dei proventi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR. Sono definiti proventi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè

dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata, come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi;

29. **Sede Operativa:** si intende un'unità locale risultante da visura camerale corrispondente, ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.,) nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa;
30. **Soggetto Richiedente:** si intende il soggetto che presenta una Domanda;
31. **Studio Associato:** si intende l'associazione di professionisti disciplinata da un contratto associativo tra professionisti finalizzato all'esercizio congiunto delle professioni per i quali sono abilitati e non costituito nella forma di società di professionisti di cui alla D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, poiché queste ultime sono ricomprese nella definizione di PMI e/o MIDCAP.

A.3 Riferimenti normativi

- **“D.C.R. n. XI/64”:** la Delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. XI/64 che approva il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura individuando tra gli obiettivi l'accesso al credito da parte delle imprese;
- **“D.G.R. 1213/2019”:** la DGR del 4 febbraio 2019, n. 1213, avente ad oggetto “Criteri generali per l'introduzione del Rating di legalità”;
- **“D.G.R. 28 luglio 2011, n. IX/2048”:** la DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011 con la quale è stato istituito presso Finlombarda S.p.A. il fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI”;
- **“D.G.R. n. 3074/2020”:** la DGR del 20 aprile 2020, n. 3074 avente ad oggetto “Misure di sostegno alla liquidità per la ripresa e la gestione dell'emergenza Covid 19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla D.G.R. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova linea di intervento "Credito Adesso Evolution”;
- **“D.G.R. n. 3125/2020”:** la DGR del 12 maggio 2020, n. 3121 avente ad oggetto “Modifiche e ampliamento dei soggetti beneficiari per le misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution di cui alla DGR 20 aprile 2020, N. XI/3074”;
- **“D.G.R. n. 3495/2020”:** la DGR del 5 agosto 2020, n. 3495 avente ad oggetto “Rifinanziamento e modifiche della linea Credito Adesso Evolution di cui alla DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074”;
- **“D.G.R. n. 3719/2020”:** la DGR del 26 ottobre 2020, n. 3749 avente ad oggetto “Rimodulazione della dotazione finanziaria del bando “Reattivi contro il Covid” di cui alla DGR 5 maggio 2020, n. 3112 e s.m.i. e contestuale incremento della dotazione finanziaria della linea “Credito Adesso Evolution” di cui alla Dgr 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i., in attuazione dell'art. 2 della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» come modificato dalla LCR 68/2020”;
- **“D.G.R. n. 4135/2020”:** la DGR del 21 dicembre 2020, n. 4135 avente ad oggetto “Rifinanziamento e modifiche della linea Credito Adesso Evolution di cui alla DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074”;
- **“Decreto n. 16656/2020”:** il Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico n. 16656 del 31/12/2020 avente ad oggetto “Determinazioni sulle misure regionali che concedono aiuti nel quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 Final del 19.3.2020 e s.m.i. conseguentemente alla proroga del regime temporaneo;

- **“D.lgs 123/1998”**: il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 avente ad oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- **“D.lgs 159/2011”**: il Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **“D.P.R. n. 445/2000”**: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- **“Decreto n. 115/2017”**: il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- **“Regolamento de minimis”**: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” così come prorogato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE);
- **“Quadro Temporaneo”**: la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” approvata il 19.3.2020 C(2020) 1863 final e s.m.i. tramite le seguenti Comunicazioni della Commissione: “che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine” C(2020) 2044 final e “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 2215 final del 03/04/2020.

A.4 Soggetti richiedenti

1. Possono partecipare all’Iniziativa le imprese che, al momento della presentazione della Domanda, posseggano i seguenti requisiti:
 - a) **siano PMI oppure Mid-Cap** che:
 - i. abbiano almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
 - ii. siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
 - iii. siano operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi;
 - iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due¹ Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 120.000,00 (centoventimila/00);
 - v. svolgano attività economiche, come da codice ATECO primario², classificate in uno dei seguenti codici ATECO 2007:
 - a. settore manifatturiero lett. C e tutti i sottodigit;
 - b. settore dei servizi alle imprese:

¹ Per sterilizzare gli effetti negativi generati dall'emergenza Covid 19 sui Ricavi Tipici, qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020, il valore dei Ricavi Tipici verrà calcolato sulla base della media degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari contabilmente chiusi (ad esempio se l'ultimo esercizio chiude al 31 dicembre 2019 verranno considerati 2 esercizi, se l'ultimo esercizio chiude in data successiva il 30 giugno 2020 verranno considerati 3 esercizi).

² Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

- J60: attività di programmazione e trasmissione
- J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
- J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;
- M69: attività legali e contabilità;
- M70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;
- M71: attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche;
- M72: ricerca scientifica e di sviluppo;
- M73: pubblicità e ricerche di mercato;
- M74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
- N78: attività di ricerca, selezione, fornitura del personale;
- N79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
- N81: attività di servizi per edifici e paesaggi;
- N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
- H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
- H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
- S.96.01.10: attività delle lavanderie industriali;
- c. settore delle costruzioni lett. F) e tutti i sottodigit;
- d. settore del commercio all'ingrosso:
 - G45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e tutti i sottodigit;
 - G.46: Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit:
 - G46.1: intermediari del commercio;
 - G46.2: commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali vivi;
 - G46.3: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
 - G46.4: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale;
 - G46.5: commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT;
 - G46.6: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture;
 - G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti.
- e. settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit:
 - G.47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
 - G.47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
 - G.47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;
 - G.47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
 - G 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;

- G.47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;
- f. settore I55: Alloggio;
- g. settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione;
- h. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a:
 - Q.88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, e relativi sottodigit.
- i. settore R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento limitatamente a:
 - 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- j. settore S96 Altre attività di servizi limitatamente a:
 - S 96.04.2 Stabilimenti termali.

b) siano Liberi Professionisti che:

- i. abbiano avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente;
- ii. abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
- iii. appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007;
- iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici³, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 72.000,00 (settantaduemila/00).

c) siano Studi Associati che:

- i. abbiano avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da documentazione equivalente ai sensi del successivo Allegato 1;
- ii. abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
- iii. appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007;
- iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici⁴, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 72.000,00 (settantaduemila/00).

2. Non possono partecipare all'Iniziativa i soggetti:

- a) rientranti nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i., qualora il Contributo in conto interessi sia concesso in regime de minimis;

³ Cfr. nota 1.

⁴ Cfr. nota 1.

- b) rientranti in una delle situazioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 al 31 dicembre 2019, qualora il Contributo in conto interessi sia concesso nell'ambito del Quadro Temporaneo.
- c) la cui attività:
- i. è destinata alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
 - ii. è destinata alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc);
 - iii. è attinente alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);
 - iv. è destinata alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e/o ne incentiva l'uso (ad es. sale per fumatori);
 - v. implica l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possa garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici");
 - vi. ha un impatto ambientale non attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;
 - vii. è proibita dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana);
 - viii. è di puro sviluppo immobiliare;
 - ix. è di natura puramente finanziaria (ad es. l'acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari).

A.5 Soggetto gestore

1. Finlombarda è co- finanziatore, responsabile del procedimento e gestore dell'Iniziativa.

A.6 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva per l'Iniziativa è pari a:

- **per i Finanziamenti**, euro 659.000.000,00 (seicentociquantanovemilioni/00) di cui massimo euro 329.500.000,00 (trecentoventinovemilionicinquecentomila/00), messi a disposizione da Finlombarda (a valere su provvista della Banca Europea per gli Investimenti – BEI) e minimo euro 329.500.000,00 (trecentoventinovemilionicinquecentomila/00), messi a disposizione dal sistema bancario e dei confidi in funzione della percentuale di partecipazione di ciascuno dei co-finanziatori al finanziamento.

L'attuale disponibilità di Finanziamenti, per le Domande presentate a valere sul presente Avviso, è pari a euro 270.000.000,00 (duecentosettantamila/00), fatte salve ulteriori disponibilità rivenienti da economie relative a Domande non ammissibili, rinunciate e/o decadute già pervenute sull'Iniziativa al momento della pubblicazione del presente Avviso.

- **per i Contributi in conto interessi**, euro 62.353.000,00 (sessantaduemilionitrecentocinquantatremila/00) messi a disposizione da Regione Lombardia stanziati con D.G.R. n. XI/3074 del 20 aprile 2020, D.G.R. n. XI/3495 del 5 agosto 2020, con D.G.R. n. XI/3719 del 26 ottobre 2020 e con D.G.R. n. XI/4135 del 21 dicembre 2020.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1 Caratteristiche del Finanziamento

B.1.a Tipologia, importo e durata del Finanziamento

1. Ai Beneficiari viene concesso, da parte di Finlombarda e dell'Intermediario Finanziario Convenzionato, un Finanziamento chirografario con le seguenti caratteristiche:
 - a) co-finanziamento con le seguenti quote di partecipazione: 40% Finlombarda e 60% Intermediari Finanziari Convenzionati, oppure 50% Finlombarda e 50% Intermediari Finanziari Convenzionati in funzione della scelta dell'Intermediario Finanziario al momento dell'adesione all'Iniziativa;
 - b) durata compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72 mesi (secondo le alternative 24, 36, 48, 60, 66 o 72 mesi) a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile. La durata può comprendere un eventuale periodo di preammortamento:
 - i. di massimo 12 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12 mesi), per durate complessive comprese tra 24 e 36 mesi;
 - ii. di massimo di 24 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12, 18 o 24 mesi) per durate complessive superiori a 36 mesi;

Nel caso di utilizzo della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia la durata del Finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento e del periodo di preammortamento tecnico, non potrà superare i 72 mesi;
 - c) rimborso amortizing con rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse del 1° aprile e del 1° ottobre di ogni anno);
2. L'ammontare di ogni singolo Finanziamento richiesto viene determinato tenendo conto che devono cumulativamente verificarsi le seguenti condizioni:
 - a) il singolo Finanziamento richiesto non potrà superare il 25% (venticinque per cento) della media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due⁵ Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda;
 - b) la sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati sull'Iniziativa (sin dalla sua prima pubblicazione e così come modificata nel tempo) e quello richiesto dal singolo Soggetto Richiedente deve essere ricompreso entro i seguenti limiti:
 - i. per le PMI: tra Euro 30.000,00 (trentamila/00) ed Euro 800.000,00 (ottocentomila/00);
 - ii. per le MID CAP: tra Euro 100.000,00 (centomila/00) ed Euro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila/00);
 - iii. per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
3. Ai fini della determinazione della sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati e quello richiesto dal Soggetto Richiedente:
 - a) verrà considerato il valore nominale del finanziamento originariamente deliberato;
 - b) non verranno considerati i Finanziamenti che, alla data di presentazione della Domanda, siano stati completamente rimborsati o che siano stati oggetto di formale rinuncia da parte del Soggetto Richiedente in una fase precedente all'erogazione o in relazione ai quali la delibera abbia perso efficacia secondo quanto previsto al successivo art. C.3.d. comma 5.

⁵ Cfr. nota 1.

4. Il Finanziamento sarà erogato, anche per la quota di Finlombarda, dall'Intermediario Finanziario Convenzionato in unica soluzione entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto.
5. Il Finanziamento produrrà interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varierà in funzione della classe di rischio assegnata al Soggetto Richiedente sulla base di quanto di seguito stabilito:

| Classe di rischio | Range Margine applicabile |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 0 - 200 bps p.a. |
| 2 | 0 - 250 bps p.a. |
| 3 | 0 - 325 bps p.a. |
| 4 | 0 - 525 bps p.a. |
| 5 | 0 - 600 bps p.a. |

6. Ai fini del presente articolo "Euribor" indica il tasso Euribor su base 360 giorni come indicato dall'Intermediario Finanziario Convenzionato per periodi corrispondenti al periodo di interessi pertinente al Finanziamento – arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 – denominato "Euro Inter Bank Offered Rate", quale rilevato alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) di un giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo periodo di interessi, e pubblicato sul circuito Reuters o sul circuito Bloomberg, o in caso di indisponibilità su tali circuiti, su un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per tale scopo da Finlombarda e dall'Intermediario Finanziario Convenzionato.
7. Ciascun periodo di interessi relativo all'erogazione di un Finanziamento sarà calcolato come segue:
 - a) il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento (inclusa), fino alla data del 1°aprile e del 1°ottobre (esclusa) più vicina alla data di erogazione;
 - b) il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata semestrale scadente rispettivamente al 1°aprile e al 1°ottobre di ogni anno;
 - c) l'ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla data finale di rimborso del relativo Finanziamento.
8. I contenuti della tabella di cui al presente articolo potranno subire modifiche, rispetto a quanto indicato nel presente Avviso, fermo restando che le predette modifiche potranno avere effetto limitatamente ai Finanziamenti per i quali non sia ancora intervenuta la delibera di Finlombarda e dell'Intermediario Finanziario Convenzionato. Di tali variazioni Finlombarda darà tempestiva comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo www.finlombarda.it.

B.1.b Garanzie a supporto del Finanziamento

1. Ai fini della concessione del Finanziamento non è richiesta alcuna garanzia di natura reale, ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Beneficiario del Finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto.
2. A garanzia di qualsiasi obbligazione pecuniaria derivante o comunque connessa al Contratto di finanziamento, anche nell'interesse di Finlombarda, l'Intermediario Finanziario Convenzionato potrà richiedere per l'intero importo (quota Finlombarda e quota Intermediario Finanziario Convenzionato):
 - a) garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai Confidi ex articolo 106 e ex art. 112 bis del TUB vigente, purché tali soggetti non siano co-finanziatori dello specifico Finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia). Agli Studi Associati potranno essere richieste garanzie personali rilasciate dagli associati dello Studio che detengono

le maggiori quote di partecipazione agli utili dello Studio Associato e che, complessivamente, rappresentino almeno il 50% delle suddette quote. Pertanto, in sede di istruttoria formale e di merito creditizio di cui ai successivi art. C.3.b e C.3.d, potranno essere richieste informazioni fiscali e patrimoniali relative ad essi.

- b) garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica. Qualsivoglia onere a titolo di commissione che dovesse essere applicato in relazione alla concessione della garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia o di altra garanzia pubblica, se e nella misura in cui sia applicabile alla relativa operazione di Finanziamento, è a carico esclusivo del Soggetto Richiedente, che, pertanto, sarà tenuto a rimborsare all'Intermediario Finanziario Convenzionato tutti gli oneri sostenuti a titolo di commissione a favore del Fondo Centrale di Garanzia o di altro garante pubblico.
- 3. I Finanziamenti con un importo massimo pari a Euro 150.000 (centocinquantomila/00) potranno essere assistiti, per la sola quota di Finlombarda, dalla Garanzia CDP.
 - 4. Finlombarda e gli Intermediari Finanziari Convenzionati non richiederanno ai Soggetti beneficiari alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica.

B.2 Caratteristiche del Contributo in conto interessi

- 1. A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda concede un Contributo in conto interessi nella misura pari al 3% in termini di minore onerosità del Finanziamento e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito per il Finanziamento sottostante e in ogni caso pari ad un valore massimo di euro 70.000,00 (settantamila/00).
- 2. Il Contributo in conto interessi è determinato, in termini di ESL, sull'importo del Finanziamento concesso, come differenziale degli interessi calcolati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti di capitale e di durata pari a quella contrattuale, calcolato sia al tasso di interesse contrattuale che al tasso contrattuale al netto del 3% e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito per il Finanziamento sottostante e in ogni caso pari ad un valore massimo di euro 70.000,00 (settantamila/00).
- 3. Nella determinazione del Contributo in conto interessi si terrà conto dell'eventuale periodo di preammortamento ma non dell'eventuale preammortamento tecnico.
- 4. La somma dei differenziali degli interessi relativi alle singole scadenze di ammortamento verrà attualizzata al tasso di riferimento indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19.01.2008).

B.3 Regime di aiuto

- 1. Il Finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto.
- 2. Il Contributo in conto interessi si inquadra nel Quadro Temporaneo della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Il Contributo in conto interessi può essere cumulato con aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro Temporaneo: se tale cumulo comporta il superamento dell'importo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00), il contributo sarà concesso nei limiti del predetto massimale ancora disponibile in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.
- 3. In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il Contributo in conto Interessi:

- a) può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - b) è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
4. Il Contributo in conto interessi può essere cumulato con altri aiuti concessi nel Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi.
 5. Decorso il termine di validità del Quadro Temporaneo⁶, il Contributo in conto interessi sarà concesso nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. sugli Aiuti in "de minimis" relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
 6. Per le Domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine il Contributo in conto interessi verrà concesso nel Regolamento "de minimis". Gli aiuti "de minimis" sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili; se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;
 7. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
 8. L'agevolazione connessa al Contributo in conto interessi è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

1. La Domanda deve essere presentata, pena l'inammissibilità, esclusivamente per mezzo di Bandi on Line, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 10.30 del giorno 1 febbraio 2021.
2. Per presentare la Domanda, i Soggetti Richiedenti devono:
 - a. registrarsi (fase di registrazione) ai fini del rilascio delle credenziali di accesso;
 - b. successivamente, provvedere all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione);
 - c. attendere la validazione da parte del sistema di avvenuta corretta registrazione, prima di procedere alla presentazione della Domanda. I tempi di validazione potranno

⁶ 30.06.2021, salvo proroga.

richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative;

- d. compilare la Domanda on line in tutte le sezioni previste da Bandi on Line, allegando la documentazione prevista nell'Allegato 1 del presente Avviso e scegliendo uno degli Intermediari Finanziari Convenzionati presenti nell'elenco di Bandi On line e sul sito di internet di Finlombarda, www.finlombarda.it.
3. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di Bandi on Line è ad esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente.
4. Al termine della compilazione della Domanda, Bandi on Line genererà un modulo di Domanda ("Modulo di adesione") che deve essere firmato con Firma Telematica del legale rappresentante del Soggetto Richiedente e deve essere caricato su Bandi on Line.
5. Successivamente al caricamento del Modulo di adesione debitamente sottoscritto, il Soggetto Richiedente deve procedere all'assolvimento in modo virtuale del pagamento del bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati (Visa e Mastercard) accedendo all'apposita sezione di Bandi on Line.
6. Espletate le attività di cui sopra la Domanda può essere inviata e protocollata elettronicamente. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte di Bandi on Line.
7. Ciascun Soggetto Richiedente può presentare più Domande tenendo conto che non è possibile presentare una nuova domanda se:
 - a. la precedente Domanda è ancora in fase istruttoria;
 - b. la somma tra l'ammontare dei Finanziamenti precedentemente deliberati e quello richiesto, supera l'ammontare massimo in funzione della categoria di Soggetto Richiedente secondo quanto previsto al precedente art. B.1.a.
8. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente del presente articolo:
 - a. i Liberi Professionisti non potranno presentare Domanda se lo Studio Associato al quale sono associati ha già presentato Domanda e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata;
 - b. uno Studio Associato non potrà presentare Domanda se uno degli associati ha già presentato Domanda come Libero Professionista e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata.
9. Sono cause di inammissibilità della Domanda:
 - a. la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda nel rispetto di quanto previsto all'Allegato 1, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di cui al successivo art. C.3.e;
 - b. la presentazione di una Domanda da parte di un Soggetto Richiedente che abbia già ottenuto Finanziamenti per l'importo massimo previsto al precedente l'art. B.1.a comma 2 lett. b);
 - c. la presentazione di una Domanda da parte di un Libero Professionista se lo Studio Associato del quale è socio ha già presentato Domanda e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata;
 - d. la presentazione di una Domanda da parte di uno Studio Associato se uno dei soci ha già presentato Domanda come Libero Professionista e questa sia ancora in fase istruttoria o sia stata positivamente deliberata (e non interamente rimborsata) e successivamente non rinunciata;

10. Fermo restando il termine di cui all'art. C.3.c comma 1, il mancato completamento da parte dell'Intermediario Finanziario Convenzionato della propria fase di istruttoria di merito creditizio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla comunicazione di ammissibilità della fase di istruttoria formale di cui all'art. C.3.b comma 3 potrà essere causa di inammissibilità se non adeguatamente giustificato dall'Intermediario Finanziario Convenzionato.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le istruttorie sono effettuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione elettronica da parte di Bandi on Line.
2. Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che superino l'istruttoria sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione. Le imprese che dispongono del Rating di legalità accederanno prioritariamente alla fase di istruttoria di merito da parte di Finlombarda a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione.
3. La concessione del Finanziamento è subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria residua per i Finanziamenti e per il Contributo in conto interessi, al momento della presentazione della Domanda.
4. Verrà effettuato un costante monitoraggio delle Domande presentate, al netto delle domande non ammissibili, rinunciate e/o decadute, e sulla base degli importi dei Finanziamenti si procederà alla chiusura o sospensione del presente Avviso per esaurimento delle risorse disponibili, dandone adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione.
5. All'esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art. A6, sarà possibile la presentazione di ulteriori Domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria dell'iniziativa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia e di Finlombarda. Tali Domande saranno infatti istruite solo in caso di disponibilità di ulteriori risorse a seguito di rifinanziamenti dell'Iniziativa o sulla base dell'esito negativo delle Domande presentate in precedenza.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

1. L'istruttoria delle Domande prevede una istruttoria di ammissibilità formale, una istruttoria di merito creditizio da parte degli Intermediari Finanziari Convenzionati e una istruttoria di merito creditizio di Finlombarda.

C.3.b Istruttoria di ammissibilità formale

1. L'istruttoria formale è svolta a cura di Finlombarda nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di protocollazione della Domanda ed è finalizzata a verificare:
 - a) la completezza e la regolarità formale della documentazione indicata all'Allegato 1 sezione a) prodotta in sede di Domanda e la sua conformità rispetto a quanto ivi richiesto;
 - b) la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.4 commi 1 e A.4 comma 2; nell'ambito dell'istruttoria di merito creditizio, Finlombarda potrà effettuare verifiche ulteriori concernenti la dimensione di impresa, nonché la sussistenza delle situazioni di cui all'Art. A.4 comma 2 lettere a) e b).
2. In caso di esito negativo, Finlombarda comunicherà a mezzo PEC al Soggetto Richiedente la non ammissibilità della Domanda, fornendo indicazioni sulla motivazione.
3. L'esito positivo dell'istruttoria formale sarà comunicato al Soggetto Richiedente e all'Intermediario Finanziario Convenzionato attraverso una e-mail automatica inviata tramite Bandi on line.

C.3.c Istruttoria di merito creditizio da parte degli Intermediari Finanziari Convenzionati

1. La fase di istruttoria di merito creditizio da parte dell'Intermediario Finanziario Convenzionato ha una durata massima di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità formale di cui al art. C.3.B comma 3 e si conclude in caso di delibera positiva, con una proposta di condizioni finanziarie e di classe di rischio assegnata al Soggetto Richiedente. La durata massima di tale istruttoria di merito creditizio è di 10 (dieci) giorni nel caso in cui l'Intermediario Finanziario Convenzionato abbia optato in fase adesione all'iniziativa per una partecipazione al co-finanziamento del 50%.
2. L'esito positivo dell'istruttoria sarà comunicata al Soggetto Richiedente attraverso una e-mail automatica inviata tramite Bandi on line.

C.3.d Istruttoria di merito creditizio da parte di Finlombarda

1. Finlombarda svolge la propria istruttoria di merito creditizio in seguito a positiva istruttoria di merito da parte dell'Intermediario Finanziario Convenzionato con la più ampia autonomia discrezionale in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito. A tal fine può accettare o modificare le condizioni finanziarie proposte dall'Intermediario Finanziario Convenzionato;
2. La fase di istruttoria di merito creditizio da parte Finlombarda ha una durata massima di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di delibera positiva da parte dell'Intermediario Finanziario Convenzionato.
3. L'esito positivo dell'istruttoria sarà comunicato al Soggetto Richiedente ed all'Intermediario Finanziario Convenzionato attraverso una e-mail automatica inviata tramite Bandi on line.
4. Il Finanziamento e il Contributo in conto interessi saranno concessi da Finlombarda previa verifica di quanto previsto ai sensi della normativa in materia di verifiche Antimafia.
5. La delibera di concessione della singola Domanda perderà efficacia qualora siano inutilmente trascorsi dalla sua assunzione 6 (sei) mesi senza che sia intervenuta l'erogazione del Finanziamento per cause non imputabili ai finanziatori.
6. Nell'ambito dell'istruttoria di merito è effettuata l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).

C.3.e Integrazione documentale

1. Nelle fasi di istruttoria di ammissibilità formale e di merito di cui ai precedenti art. C.3.b. e C.3.d. Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti Richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
2. Per la sola fase di istruttoria di ammissibilità formale, la mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della Domanda. Per l'istruttoria di merito creditizio il mancato riscontro del Soggetto Richiedente oltre un termine di 30 (trenta) giorni costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

C.3.f Concessione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Finlombarda invia tramite PEC al Soggetto Richiedente la comunicazione di concessione o diniego del Finanziamento e del Contributo in conto interessi nonché, in caso di concessione, le principali condizioni del Finanziamento deliberato.

C.4 Stipula del Contratto di Finanziamento ed erogazione del Finanziamento

C.4.a Modalità e tempi di stipula del Contratto di Finanziamento

1. Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di merito creditizio da parte di Finlombarda, il Beneficiario sottoscriverà con l'Intermediario Finanziario Convenzionato un Contratto di finanziamento nel quale saranno obbligatoriamente trasferite integralmente le previsioni contrattuali, obbligazioni e impegni di cui alle Linee Guida del Finanziamento disponibili sul sito di Finlombarda (www.finlombarda.it).
2. In sede di sottoscrizione del Contratto di finanziamento, verrà inoltre acquisita ogni eventuale garanzia e formalizzata ogni previsione indicata in sede di delibera.
3. Tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalle Linee Guida del Finanziamento saranno disciplinati dai singoli Contratti di finanziamento che gli Intermediari Finanziari Convenzionati stipuleranno con i Soggetti beneficiari.

C.4.b Modalità e tempi di erogazione del Finanziamento

1. L'erogazione del Finanziamento avverrà in un'unica soluzione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, previa verifica dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 30 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri.
2. In caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invierà una comunicazione al Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, Finlombarda procederà con la risoluzione del Contratto di Finanziamento.

C.5 Erogazione del Contributo in conto interessi

1. Il Contributo in conto interessi verrà erogato da Finlombarda in un'unica soluzione al Beneficiario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal caricamento su Bandi on Line del Contratto di Finanziamento da parte dell'Intermediario Finanziario Convenzionato, fatto salvo la verifica:
 - a) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC o altre modalità pertinenti;
 - b) di quanto previsto dall'art. 48 bis del DPR 602/2003 e s.m.i. e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - c) dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 30 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri; in caso di riscontrata irregolarità Finlombarda invierà una comunicazione al Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, Finlombarda procederà con la risoluzione del Contratto di Finanziamento;
 - d) dell'assenza di ordini di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo
2. Il Contributo in conto interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Finlombarda erogherà l'importo al netto della ritenuta di legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600/1973.

3. Qualora emergano delle irregolarità nell'ambito delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b), la quota di Contributo erogato al Beneficiario verrà decurtato a compensazione dei debiti dei Soggetti beneficiari nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (DURC).
4. In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il Contributo in conto Interessi può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Beneficiari

D.1.a Obblighi dei Beneficiari

1. I Beneficiari sono obbligati a:
 - a) rispettare le prescrizioni e i vincoli definiti in sede di concessione del Finanziamento;
 - b) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa.
2. I Beneficiari sono, inoltre, obbligati a:
 - a) assolvere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza quanto al Contributo in conto interessi di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 e ss.mm. - articolo 1, commi 125-129);
 - b) collaborare ai controlli che Finlombarda potrà svolgere.

D.1.b Obblighi informativi dei Beneficiari

1. I Beneficiari si impegnano altresì a segnalare tempestivamente a Finlombarda, a mezzo PEC, anche successivamente all'erogazione del Finanziamento:
 - a) eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Beneficiario intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
 - b) eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento. In tal caso il soggetto subentrante dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti all'articolo A.4 e dovrà superare l'istruttoria di merito di cui all'articolo C.3.c e C.3.d, pena la risoluzione del Contratto di Finanziamento.

D.2 Rinunce, rimborso anticipato, risoluzione del Contratto di Finanziamento

D.2.a Rinuncia e rimborso anticipato

1. Il Beneficiario può presentare formale rinuncia al Finanziamento sino al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, a mezzo PEC, firmata dal legale rappresentante ed indirizzata a Finlombarda e all'Intermediario Finanziario Convenzionato e corredata dal documento d'identità del soggetto firmatario.
2. È facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento. Il rimborso anticipato volontario totale o parziale del Finanziamento da parte del Beneficiario può

avvenire solo in concomitanza con la scadenza di una delle rate del Finanziamento di cui all'art. B.1.a e secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Contratto di finanziamento.

3. In caso di rimborso anticipato volontario, Finlombarda rideterminerà il Contributo in conto interessi concesso al Beneficiario, con l'obbligo per quest'ultimo, di restituire a Finlombarda la parte del Contributo in conto interessi ricevuta e non più dovuta in conseguenza della predetta rideterminazione.

D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento

1. Il Contratto di Finanziamento potrà essere risolto nei seguenti casi:
 - a) inadempimento del Beneficiario rispetto al Contratto di Finanziamento;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia;
 - c) assoggettamento del Beneficiario a Procedure Concorsuali;
 - d) esito positivo della verifica in tema di Antimafia;
 - e) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto che non superi l'istruttoria di merito di cui all'articolo C.3.c. e C.3.d.
2. In caso di riscontrata inosservanza degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza, conformemente a quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129, non sanata nei termini richiesti, Finlombarda provvederà a richiedere l'immediata restituzione del beneficio fruito secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento, il Beneficiario dovrà restituire l'importo del Finanziamento non ancora rimborsato e del Contributo in conto interessi, nelle modalità e nei tempi comunicati da Finlombarda.
4. Con riferimento al Contributo in conto interessi, l'importo verrà restituito incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali nei casi previsti dal D.lgs 123/1998.

D.3 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Direzione Sviluppo e Gestione Prodotti e Servizi di Finlombarda.

D.4 Trattamento dati personali

1. Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del Direttore/Dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Lombardia può essere contattato inviando una email a: rpd@regione.lombardia.it.
2. Responsabili del trattamento sono Finlombarda e gli Intermediari Finanziari Convenzionati.
3. In attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 2.

D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente Avviso alle Imprese è pubblicato in versione integrale sul sito internet di Finlombarda www.finlombarda.it e sul B.U.R.L.

2. Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso alle Imprese e agli adempimenti connessi può essere richiesta a:
- a) infobando.creditoadessoevolution@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande;
 - b) infopratica.creditoadessoevolution@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse o in lavorazione.
3. Per rendere più agevole la partecipazione all'Iniziativa, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

| | |
|--|--|
| TITOLO | Credito Adesso Evolution |
| DI COSA SI TRATTA | Iniziativa per supportare il fabbisogno di capitale circolante delle imprese mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti chirografari. |
| TIPOLOGIA | Finanziamento assistito da Contributo in conto interessi |
| CHI PUÒ PARTECIPARE | PMI, Mid-Cap, Liberi Professionisti e Studi Associati aventi le caratteristiche definite nell'articolo A.4 |
| RISORSE DISPONIBILI | 759 milioni per i Finanziamenti e 62,353 milioni per il Contributo in conto interessi. L'attuale disponibilità di Finanziamenti, per le Domande presentate a valere sul presente Avviso, è pari a euro 270.000.000,00 (duecentosettantamiloni/00), fatte salve ulteriori disponibilità rivenienti da economie relative a Domande non ammissibili, rinunciate e/o decadute già pervenute sull'Iniziativa al momento della pubblicazione del presente Avviso. |
| CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE | Finanziamento a medio-lungo termine concesso da Finlombarda e dagli Intermediari Finanziari Convenzionati assistito da Contributo in conto interessi |
| DATA DI APERTURA SPORTELLO | Ore 10,30 del giorno 1 febbraio 2021 |
| DATA DI CHIUSURA SPORTELLO | Ad esaurimento delle risorse disponibili |
| COME PARTECIPARE | La Domanda deve essere presentata a Finlombarda in modalità telematica esclusivamente mediante la piattaforma Bandi on line |
| PROCEDURA DI SELEZIONE | Valutativa a sportello |

| | |
|--------------------------------|---|
| INFORMAZIONI E CONTATTI | <p>Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso alle Imprese e agli adempimenti connessi può essere richiesta a:</p> <p>infobando.creditoadessoevolution@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande;</p> <p>infopratica.creditoadessoevolution@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse o in lavorazione.</p> |
|--------------------------------|---|

() La suddetta scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo dell'Avviso alle Imprese per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

D.6 Clausola Antitruffa

1. Finlombarda e Regione Lombardia non hanno autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure dell'Iniziativa.

D.7 Altre informative

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Finlombarda si riserva, in accordo con Regione Lombardia, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
2. In caso di intervenuto fallimento del Soggetto beneficiario, ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza dalla concessione vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio su tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 123/1998.

D.8 Allegati

1. Allegato 1 - Documentazione da allegare alla domanda
2. Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali

ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Al termine della compilazione on line della Domanda, il Soggetto Richiedente deve provvedere a compilare e/o allegare su Bandi on Line la seguente documentazione:

Sezione A) documenti propedeutici alle fasi istruttorie:

1. Documenti da allegare da parte di tutti i Soggetti richiedenti:

- a) eventuale delega al soggetto esterno da contattare firmata digitalmente o elettronicamente (tale documentazione è obbligatoria se il Soggetto richiedente ha indicato nella domanda on line di partecipazione, un soggetto esterno delegato da contattare);

2. Documenti aggiuntivi da allegare solo per le società di persone e le ditte individuali:

- a) ultime due ⁷ situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e con dicitura "definitivo";
- b) copia delle ultime due ⁸ dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione.

3. Documenti aggiuntivi da allegare solo per i Liberi Professionisti:

- a) copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello o documentazione equivalente nel caso in cui tale documentazione non fosse disponibile per cause non imputabili al Soggetto Richiedente (esempio: dichiarazione non in uso al momento dell'inizio attività, della variazione dati o della cessazione attività ai fini IVA);
- b) copia delle ultime due ⁹ dichiarazioni fiscali dei redditi del Libero Professionista complete di ricevuta di presentazione;
- c) eventuale copia della documentazione successiva alla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi mediante la quale siano stati comunicati all'Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73), inclusa la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni.

4. Documenti aggiuntivi da allegare solo per gli Studi Associati:

- a) copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello o documentazione equivalente nel caso tale documentazione non fosse disponibile per cause non imputabili al Soggetto Richiedente (esempio: dichiarazione non in uso al momento dell'inizio attività, della variazione dati o della cessazione attività ai fini IVA);
- b) copia delle ultime due ¹⁰ dichiarazioni fiscali dei redditi dello Studio Associato complete di ricevuta di presentazione;

⁷ Ultime 3 (tre), qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data di presentazione della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020.

⁸ Ultime 3 (tre), qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data di presentazione della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020.

⁹ Ultime 3 (tre), qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data di presentazione della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020.

¹⁰ Ultime 3 (tre), qualora l'ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data di presentazione della Domanda sia successivo al 31 marzo 2020.

- c) copia del contratto di associazione sottoscritto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata completo di tutte le eventuali e successive modifiche ed integrazioni; se non presente nel contratto di associazione, copia di idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza del soggetto che presenta Domanda;
- d) copia dell'ultima dichiarazione fiscale dei redditi, completa di ricevuta di presentazione, e della carta d'identità dei soggetti che detengono le maggiori quote di partecipazione agli utili dello Studio Associato e che, complessivamente, rappresentino almeno il 50% delle suddette quote;
- e) autorizzazione al trattamento dei dati debitamente sottoscritta da ciascuno dei soci di cui al precedente punto e) secondo la modulistica presente dell'apposita sezione di Bandi on Line;
- f) eventuale copia della documentazione successiva alla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi mediante la quale siano stati comunicati all'Amministrazione competente i dati relativi al nuovo domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73), inclusa la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione di tale documentazione da più di 30 giorni.

Sezione B) documenti propedeutici per adempimenti normativi

- a) solo per le Domande presentate oltre il termine di validità del Quadro Temporaneo, modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, volto a definire il perimetro di Impresa Unica come definita dall'art.2, par. 2 lett. c) e d) del Regolamento "de minimis" (i format e le relative istruzioni per la compilazione sono scaricabili su Bandi on line).
- a) modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 sottoscritto con firma digitale o elettronica;
- b) documento/i di identità in corso di validità del/dei soggetto/i identificato/i nel modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 di cui al precedente punto a);
- c) codice fiscale del/dei soggetto/i identificato/i nel modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007 di cui al precedente punto a);
- d) dichiarazione regolarità contributiva (DURC) per le imprese che non possiedono una posizione contributiva INPS e/o INAIL;

Nell'apposita sezione di Bandi on Line verrà resa disponibile la modulistica necessaria (e da utilizzarsi obbligatoriamente), relativa alle dichiarazioni da compilare ed allegare per la partecipazione al presente Avviso.

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 CONNESSA ALLA RICHIESTA DI INTERVENTI FINANZIARI

Con la presente desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali che la riguardano e che saranno da lei comunicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "**Regolamento UE**") e del d.lgs. n.196/2003, così come modificato dal d.lgs n. 101/2018 (di seguito "**Decreto privacy**").

1 – Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lombardia con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 Milano, codice fiscale n. 80050050154, – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente pro-tempore.

Le comunichiamo, inoltre, che la Giunta della Regione Lombardia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, il cui indirizzo di contatto è rpd@regione.lombardia.it

2 - Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica

I dati da lei forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse alla sua partecipazione al procedimento per la concessione e successiva gestione dei Finanziamenti a valere sull'iniziativa Credito Adesso Evolution di cui all'Avviso alle Imprese (di seguito l' "**Iniziativa**").

La base giuridica del trattamento dei dati personali da lei forniti è connessa all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento.

Il conferimento dei suoi dati personali è, pertanto, necessario per consentire la sua partecipazione all' Iniziativa e per l'eventuale successiva concessione e gestione dei Finanziamenti. Il mancato conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra descritte non consentirà lo svolgimento delle predette attività.

3 - Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

4 - Comunicazione e diffusione dei dati

I suoi dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti, considerati destinatari. L'art. 4 punto 9 del Regolamento UE definisce come destinatari di un dato personale *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi"* (nel seguito i "**Destinatari**").

Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente informativa, i seguenti Destinatari potranno trattare i suoi dati Personali:

- Finlombarda S.p.A. con sede legale in via Taramelli 12 20124 Milano, attuatore dell'Iniziativa, in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati;
- Intermediari Finanziari Convenzionati, in qualità di Sub-Responsabili del Trattamento dei dati;
- le competenti autorità, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge connessi alle finalità

di cui al punto 2;

- singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento e dei Responsabili del Trattamento a cui vengono affidate specifiche e/o più attività di trattamento sui dati personali.

Inoltre, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i suoi dati personali potranno essere comunicati ad Autorità pubbliche o all'Autorità giudiziaria senza che questi possano essere considerati Destinatari ai sensi dell'art. 4 punto 9) del Regolamento (UE) 2016/679.

5- Durata del trattamento e periodo di conservazione

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno conservati per un tempo successivo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto della normativa vigente applicabile e, comunque non oltre dieci anni dalla estinzione del rapporto contrattuale, salvi i casi di contenzioso o di adempimento di obblighi di legge.

6- Profilazione

I dati non verranno utilizzati in nessun modo a scopo di profilazione di comportamenti o abitudini dei soggetti interessati.

7- Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

1. **Diritto di accesso:** lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali ed alle informazioni in merito al trattamento in atto;
2. **Diritto di rettifica:** lei ha il diritto di ottenere la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati personali perché inesatti;
3. **Diritto alla cancellazione:** lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio), quando ritenga che:
 - (a) non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo del dato;
 - (b) ritenga illecito il trattamento;
 - (c) voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici che lo giustifichino);
 - (d) ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore;
 - (e) per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - (f) si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
4. **Diritto di limitazione del trattamento:** lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi:
 - (a) lei ha contestato l'esattezza dei suoi dati personali;
 - (b) il trattamento è illecito ma lei si è opposto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano chiedendone, invece, che ne sia limitato l'utilizzo;
 - (c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno, i suoi dati personali servano per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

(d) lei si è opposto al trattamento ed è in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento;

5. **Diritto alla portabilità dei dati:** lei ha il diritto di ottenere tutti i suoi dati personali trattati dal Titolare del trattamento in formato strutturato di uso comune e leggibile, oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso sarà sua cura fornirci gli estremi del nuovo titolare del trattamento con autorizzazione scritta al trasferimento;
6. **Diritto di opposizione:** lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano qualora questi vengano trattati per finalità di *marketing* diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto;
7. **Diritto di proporre reclamo:** lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che la riguardano condotto dal Titolare del trattamento sia avvenuto o avvenga in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa applicabile.

Per l'esercizio dei diritti summenzionati, lei può rivolgere le sue richieste al Titolare del trattamento, a mezzo e-mail all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate